



Il Difensore Civico

Decisione n. 13 del 13 Marzo 2018

OGGETTO: Accesso civico generalizzato – Richiesta di riesame ex art. 5, comma 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. “accesso civico generalizzato” che si sostanzia nel “diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;

VISTA l'istanza del 23.02.2018, acquisita in pari data al n. 262 del protocollo di questo Ufficio, con la quale il Sig. (omissis) ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso civico espresso dal Servizio (omissis) alla documentazione trasmessa dal Comune di (omissis) alla Procura (omissis) con nota prot. 1031 del 09.02.2017.

VISTA la nota, prot. n. 325-201813032 in data 06.03.2017, con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, il Difensore Civico Regionale ha richiesto al Comune di (omissis) e al competente Servizio (omissis) di fornire, nel termine di 10 giorni, le ragioni ostative all'ostensione della documentazione richiesta;

VISTA la nota prot. 66758/18 del 07.03.2018, indirizzata anche all'istante e all'Amministrazione Comunale di (omissis), con la quale il Servizio (omissis)

- ha precisato di non aver negato l'accesso, ma di aver girato la richiesta al Comune di (omissis), in quanto detentore degli atti originali,
- ha rimesso in copia gli atti in proprio possesso, che riportano la firma digitale dei preposti del Comune di (omissis),

PRESO ATTO che la richiesta di accesso è stata soddisfatta;



Il Difensore Civico

RITENUTO pertanto che – in considerazione di quanto esposto al punto che precede - l'esame nel merito della richiesta non potrebbe arrecare alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- la richiesta di riesame del Sig. (omissis), riguardante il denegato accesso espresso dal Servizio (omissis), è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica ed è, pertanto, archiviata.
- la presente Decisione è comunicata al ricorrente, al Servizio (omissis) e al Comune di (omissis).

Il Difensore civico regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.